

Sentenza 22 novembre 2021, n. 275

- L'art. 1 comma 2° l. n. 20/1994, nello stabilire che "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti [...], in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta", fissa una regola speciale e non sovrapponibile a quella stabilita dall'art. 2941 n. 8) cc. Quest'ultima disposizione, infatti, espressamente richiede (i) una condotta di doloso occultamento (ii) che l'occultamento sia riferito al debito e (iii) la scoperta del dolo. Al contrario, l'art. 1 comma 2° l. n. 20/1994 espressamente riferisce al danno sia la condotta di occultamento doloso che l'evento dalla scoperta. L'art. 1 comma 2° l. n. 20/1994 si connota di caratteri di marcata specialità rispetto all'omologa (ma differente) previsione civilistica di cui all'art. 2941 n. 8). Quest'ultima, infatti, nel richiedere una condotta di doloso occultamento del debito, ancora la ripresa del decorso della prescrizione alla data di scoperta del dolo, mentre la regola erariale (che peraltro - a stretto rigore - non disciplina la sospensione della prescrizione, bensì il dies a quo del decorso della medesima), ruota tutta intorno al concetto di "danno", riferendo a questo tanto la condotta dolosa quanto la data in cui la prescrizione inizia a decorrere. Ed è evidente che la piena scoperta del danno non può aversi se non dopo la conclusione delle indagini di polizia giudiziaria (anche per la presenza del segreto istruttorio).
- La prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale decorre dalla realizzazione dell'evento dannoso, e non dalla perpetrazione della condotta materiale, sicché in materia di contributi pubblici la prescrizione dell'azione erariale inizia a decorrere dalla data dell'effettivo pagamento degli aiuti, momento in cui si realizza concretamente il danno.
- In materia di contributi pubblici nel settore agricoltura, le dichiarazioni dolosamente mendaci (nella specie, dichiarazioni di disponibilità giuridica di superfici in ragione di un contratto con soggetto pre-deceduto), volte a indicare una superficie ammessa al finanziamento superiore a quella reale determinano, sotto la disciplina di cui all'art. 53 reg. della Commissione n. 796/2004 (applicabile alle domande di aiuto presentate dal 2004 al 8 dicembre 2009), nonché sotto la disciplina di cui al successivo art. 60 del Regolamento della Commissione n. 1122/2009 (applicabile alle domande di aiuto presentate dal 9 dicembre 2009 al 19 dicembre 2013), la esclusione totale del contributo nel caso di superficie falsamente dichiarata disponibile superiore allo 0,50 % del totale, ovvero superiore a un ettaro.
- In materia di contributi pubblici nel settore agricoltura, le dichiarazioni dolosamente mendaci (nella specie, dichiarazioni di disponibilità giuridica di superfici in ragione di un contratto con soggetto pre-deceduto), volte a indicare una superficie ammessa al finanziamento superiore a quella reale, ove relative a domande presentate dal 20 dicembre 2013 ricadono sotto la disciplina di cui all'art. 60 del Regolamento n. 1306/2013, che prevede la esclusione totale del contributo - a prescindere da limiti quantitativi dei terreni dichiarati- in presenza di una artificiosa creazione delle condizioni per l'ottenimento di benefici comunitari.

- In materia di contributi pubblici nel settore agricoltura, alle dichiarazioni dolosamente mendaci (nella specie, dichiarazioni di disponibilità di superfici in ragione di un contratto con soggetto deceduto), volte a indicare una superficie ammessa al finanziamento superiore a quella reale, si applica l'articolo 60 del Regolamento n. 1306/2013 concernente le ipotesi di frode, e non l'articolo 63 in tema di dichiarazioni eccessive.

La disciplina eurounitaria di settore vigente nel periodo dal 2013 al 2019, da un lato, punisce *tout court* le ipotesi di frode, quale che sia l'impatto pratico che ne sia derivato e, da altro, non ha riguardo alle superfici effettive, ma a quelle dichiarate, perché è sulla base delle superfici dichiarate che il contributo viene commisurato e, conseguentemente, erogato; pertanto, non assume rilievo la circostanza che, anche in assenza delle superfici falsamente dichiarate disponibili, il dichiarante avrebbe comunque avuto i requisiti per l'ammissione al contributo.

- È connotato da dolo il comportamento del dichiarante che, al fine di conseguire le erogazioni pubbliche nel settore agricoltura, ha inteso provare la disponibilità (seppur soltanto di una parte) dei terreni azionati mediante formazione ed esibizione di contratti stipulati con una persona defunta anni addietro.